



CONFINDUSTRIA

La Manovra di Bilancio 2022

***Giulia Abruzzese
Stefano Santalucia***

***Area Politiche Fiscali
Confindustria***



Riferimenti normativi

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. **DL Fiscale /Fisco-Lavoro**, GU Serie Generale n. 301 del 20/12/2021)

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. **Legge di Bilancio 2022**, di seguito **LdB 2022**, GU Serie Generale n. 310 del 31/12/2021)



Temi

- Irpef e Irap persone fisiche
- Bonus edilizia
- 4.0 e R&S
- Liquidità delle imprese
- Rivalutazione
- Riscossione
- IVA



Le novità in tema di Irpef e Irap

Articolo 2 del Disegno di legge delega fiscale all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3343).

Principi e criteri direttivi della riforma IRPEF

- A) *progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale;*
- B) *revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire il rispetto del principio di progressività e a:*
 - 1. ***ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito;***
 - 2. ***ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;***
- C) ***riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto delle loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta;***
- D) *armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta*

**Riforma
dell'assegno unico
per la famiglia
Dal 1° marzo 2022**

**Riordino degli
scaglioni e delle
detrazioni IRPEF
dal 1° gennaio 2022**

- **Riduzione** numero **scaglioni IRPEF**
- **Modifica** importo **detrazioni** di imposte per spese di produzione del reddito
- **Aumento della tax area** per lavoratori autonomi e imprenditori
- **L'ex bonus 100 euro viene assorbito nelle** detrazioni fiscali per redditi di lavoro dipendente

Disciplina vigente fino al 31/12/2021			Disciplina applicabile dal 1/1/2022		
da	a	aliquota	da	a	aliquota
0	15.000,00	23%	-	15.000,00	23%
15.000,00	28.000,00	27%	15.000,00	28.000,00	25%
28.000,00	55.000,00	38%	28.000,00	50.000,00	35%
55.000,00	75.000,00	41%	50.000,00		43%
75.000,00		43%			



- Misure di taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (c.d. bonus 100 euro) DL n. 3/2020**

Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro doveva riconoscere in via automatica:

- a) Trattamento integrativo di 1.200 euro annui per redditi complessivi compresi tra 8.000 e 28.000 euro (art.1);*
- b) Detrazione fiscale aggiuntiva decrescente di 1.200 fino ad annullarsi per redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro (art. 2).*

*Dal 1° gennaio il datore di lavoro dovrà riconoscere in via automatica solo il Trattamento integrativo di 1.200 euro annui per redditi complessivi compresi **tra 8.000 e 15.000 euro**;*

Abrogazione della detrazione fiscale aggiuntiva decrescente di 1.200 perché viene riassorbita nelle nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

Clausola di salvaguardia per redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro

Il Trattamento integrativo spetta solo se sussiste una differenza negativa tra l'imposta lorda e le seguenti voci: detrazioni per carichi familiari e per lavoro dipendente; oneri sostenuti (interessi passivi) relativi a contratti di mutuo conclusi entro il 31 dicembre 2021; rate di detrazioni per oneri relativi a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, quali es. spese mediche e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. (cd. «**imposta negativa**»)

NB. Poiché il datore di lavoro non è in grado di verificare tale condizione non avendo le informazioni sulle spese detraibili sostenute dai propri dipendenti si ritiene che il datore non è tenuto all'erogazione del trattamento integrativo nel corso dell'anno, ma sarà onere del dipendente richiedere tale beneficio, verificare le condizioni, direttamente nella propria dichiarazione dei redditi



- **Riforma dell'assegno unico e universale per la famiglia (dal 1° marzo 2022) DLGS n. 230/2021**

Beneficio monetario erogato dall'INPS ai nuclei familiari su base mensile per figli a carico fino a 21 anni (tra 18 e 21 anni il beneficio spetta solo a determinate condizioni, no NEET) e per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Unica misura di sostegno delle famiglie in quanto dal 1 marzo sostituisce: gli ANF, il bonus bebè; le detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni di età, la detrazione fiscale per nuclei numerosi, la maggiorazione della detrazione per figli fino a 3 anni e portatori di handicap

Universale: Spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (ora esclusi dagli ANF) e prescinde dal reddito complessivo IRPEF (non rileva più l'incapienza fiscale) in quanto prende a riferimento l'ISEE del nucleo familiare (include anche valori patrimoniali e redditi non soggetti ad IRPEF)

Valore dell'assegno decrescente all'ISEE ed all'età del figlio (es per ciascun figlio minorenni è pari a 175 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e si riduce fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE compreso tra 15.000 e 40.000 euro. Oltre tale soglia spetta in misura fissa pari a 50 euro mensili a prescindere dal reddito). L'importo dell'assegno si dimezza sostanzialmente per figli di età compresa tra 18 e 21 anni. Sono previste maggiorazioni per sostenere nuclei familiari particolari, come quelli con figli disabili o con valori di ISEE inferiore a 25.000 euro.

Neutralità fiscale: Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente



- **Coordinamento tra assegno unico e detrazioni fiscali**

Dal 1° marzo 2022 non saranno riconosciute più le detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni.

Sarà necessario richiedere al dipendente una **nuova domanda per figli di età superiore a 21 anni che si trovano nelle condizioni per essere fiscalmente a carico** (che non sono mutate rispetto all'anno precedente e restano pari a 2.840,51 euro ovvero per i figli di età superiore a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro).

Dubbio interpretativo

- Posso fruire delle detrazioni fiscali per oneri relativi a spese sostenute per figli per i quali si beneficia dell'assegno unico?

Si come chiarito dall'art. 19, comma 6, lettera b) del DL 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto Sostegni-ter),

«..ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 (beneficiari dell'assegno unico) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».

Tale chiarimento si applica anche alle voci escluse da tassazione ai fini del reddito di lavoro dipendente (c.d. welfare aziendale).



Variazione	Assegno Unico	Riforma IRPEF	Effetto totale
Riduzione IRPEF (aliquote e scaglioni) e addizionali		-15.915	
Abrogazione Bonus 100 euro (tra 15 - 28 mila euro)		+ 9.096	
Abrogazione ANF ed altre misure (bonus bebè)	+5.990		
Abrogazione detrazioni fiscali per figli di età non superiore a 21 anni	+6.051		
Nuovo assegno unico	-18.915		
Costo complessivo (€)	-6.874	-6.975	-13.849

Estensione regime impatriati ai ricercatori

Docenti e ricercatori, iscritti all'AIRE o cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e che beneficiano del regime previsto dall'articolo 44 del DL n. 78 del 2010 al 31 dicembre 2019

Condizioni

- Aver almeno un figlio minorenni **oppure** aver acquisito una unità immobiliare residenziale in Italia
- Versamento di imposta sostitutiva pari al 10% sui redditi prodotti in Italia al lordo dell'agevolazione (Risposta Telefisco 2021)
- Versamento imposta sostitutiva pari al 5% se 3 figli minorenni **e** acquisizione immobile in Italia

Beneficio fiscale

Proroga fino a 8, 11, 13 anni del regime di esclusione da tassazione del 90% dei redditi prodotti

Proroga termini per addizionali regionali

Rimodulare la disciplina entro il 31 marzo 2022 per tenere conto delle nuove aliquote e scaglioni previsti dalla LDB 2022

Superamento IRAP per persone fisiche

Dal 1° gennaio 2022, l'esclusione dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. No per studi professionali.

Superamento IRAP società commerciali ??



I bonus edilizi

SUPERBONUS E DETRAZIONI EDILIZIE

SUPERBONUS



Art. 1, co. 28, LdB 2022, Superbonus

- Proroga del **110% fino al 31 dicembre 2023**; **70% fino al 31 dicembre 2024**; **65% fino al 31 dicembre 2025** (per condomini e persone fisiche)
- Per **villette e case unifamiliari** proroga **fino al 31 dicembre 2022** a condizione che al **30 giugno 2022** siano stati effettuati **30% dei lavori** (NO tetto ISEE)
- Per **IACP e cooperative** proroga **fino al 31 dicembre 2023** a condizione che al **30 giugno 2023** siano stati effettuati **60% dei lavori**

Territori sismici

- Proroga del 110% **entro il 31 dicembre 2025** per interventi su immobili situati in territori colpiti da eventi sismici

DETRAZIONI EDILIZIE



DL Sostegni ter

- Stop a cessioni multiple: ammessa una sola cessione.
- Periodo transitorio prorogato al 17 febbraio (con Provv. AdE)

- Proroga al **31 dicembre 2024** per interventi di efficientamento energetico (c.d. **ecobonus**) e per interventi di **ristrutturazione edilizia**
- **Bonus mobili**: proroga **fino al 31 dicembre 2024** con differenziazioni del tetto di spesa:
 - **10.000 euro** per il **2022**;
 - **5.000 euro** per il **2023** e il **2024**.
- **Bonus verde**: proroga **fino al 31 dicembre 2024**
- **Detrazione fiscale 75%** per spese sostenute **nel 2022** per **l'abbattimento delle barriere architettoniche**
- **Bonus facciate**: proroga **fino al 31 dicembre 2022** con rimodulazione dell'intensità dal 90% al **60%**

Proroga opzione sconto in fattura/cessione del credito:

- **fino al 31 dicembre 2025** per il **Superbonus**;
- **fino al 31 dicembre 2024** per **interventi edilizi ordinari**.



- La LdB ha recepito il contenuto del c.d. DL Antifrodi (DL n. 157/2021)
- **Obbligo visto di conformità:**
 - ✓ in caso di utilizzo in detrazione nella dichiarazione dei redditi solo per Superbonus (tranne se invio 730 o assistenza fiscale diretta sostituto di imposta);
 - ✓ in caso di cessione del credito o sconto in fattura. per Superbonus ed altre bonus edilizi
- **Asseverazione congruità della spesa:**
 - ✓ oltre ai prezziari di cui al DM MiSE 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie, da DM MiTE (ancora da emanare).
- I prezziari si applicano anche per sismabonus, ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica (art. 16 bis TUIR) e bonus facciate.
- Il visto di conformità è richiesto anche per gli interventi edilizi «ordinari» in caso di opzione sconto/cessione.



Il Piano 4.0

Art. 1, comma 44, LdB 2022

Proroga fino al 2025 di:

- **credito d'imposta investimenti in beni strumentali materiali "4.0"** (il credito d'imposta per i beni "ordinari" si esaurisce al 2022)
- **credito d'imposta investimenti in beni strumentali immateriali "4.0"**, con revisione al ribasso delle percentuali di agevolazione ma decrementata di anno in anno la percentuale spettante

Mancato rinnovo del credito per la **formazione 4.0** *(che dovrebbe esaurirsi al 2022)*



AMBITO SOGGETTIVO

Tutte le imprese residenti e **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regole fiscali applicate

Sono escluse

- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali.
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, DLGS n. 231/2001)

È, dunque, una MISURA GENERALE
Focus su CUMULABILITÀ
(Circolare Ragioneria generale dello Stato, n. 33 del 31.12.2021)

AMBITO OGGETTIVO

Beni materiali **nuovi** e **strumentali** all'esercizio di impresa + beni immateriali ordinari

Beni **4.0** materiali **nuovi** e **strumentali** all'esercizio di impresa + beni immateriali (All. A e B)




ESCLUSIONI

- Mezzi di trasporto a motore (**sono agevolabili** i veicoli di cui all'articolo 54 Codice della Strada)
- Beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
- Fabbricati e costruzioni
- Beni di cui all'allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016 (condutture, condotte, materiale rotabile)
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti



Il Piano 4.0 – fino al 2022 ...



Criticità Plafond?



Tipologia beni Solo beni 4.0	2023	2024	2025
Beni materiali 4.0 Allegato A	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro
Beni immateriali 4.0 Allegato B	20% fino ad un massimo di 1 mln di euro	15% fino ad un massimo di 1 mln di euro	10% fino ad un massimo di 1 mln di euro

Il Piano 4.0 – la relazione tecnica al DDL

Criticità Plafond?



Credito INDUSTRIA 4.0		2022 Legislazione Vigente	2023	2024	2025
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)	Credito d'imposta	6%			
	Limite investimenti	Fino a 2 mln di euro			
Beni immateriali tradizionali	Credito d'imposta	6%			
	Limiti investimenti	Fino a € 1 mln			
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	Credito d'imposta	- 40% fino a € 2,5 mln - 20% tra € 2,5 e € 10 mln - 10% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln
	Limite investimenti	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	Credito d'imposta	20%	20%	15%	10%
	Limite investimenti	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln



Ambito temporale e consegna del bene (la c.d. «prenotazione»)

Investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

PRENOTAZIONE: possibile **consegna entro il 30 giugno dell'anno successivo**, a condizione che **entro il 31 dicembre l'ordine** sia stato accettato dal venditore, con **versamento di acconto pari ad almeno il 20%** del costo di acquisizione dei beni *(da ricordare: in caso di leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing)*



**Criticità:
Ritardi nelle consegne
pianificate entro il 30
giugno 2022**

Il momento di effettuazione dell'investimento

Criteri di **competenza fiscale** ex art. 109, commi 1 e 2 del TUIR

In caso di compravendita di beni mobili (e leasing):

- rileva il momento in cui il fornitore consegna
- tale data risulta dal DDT o dal documento comunque emesso ai fini del trasporto del bene
- se successiva alla consegna o spedizione, rileva la data di passaggio della proprietà (o di altro diritto reale)

Costi accessori

Per eventuali prestazioni connesse all'investimento (trasporto, montaggio, ecc), il cui costo non è compreso in quello del bene, va presa in esame la data di **ultimazione**

Individuazione - Consegna

In taluni casi il passaggio di proprietà può avvenire all'individuazione, debitamente documentata e comprovabile, dei beni presso il **magazzino** del venditore che li trattiene per conto del cessionario (in particolare per i beni mobili registrati)

Il momento di effettuazione dell'investimento

Clausola di prova (art. 1521 cod.civ.)

In caso di acquisto con clausola di prova, l'investimento si considera realizzato **all'esito positivo del collaudo**

Patto riservato di dominio (art. 1523 cod. civ.)

Non hanno effetto le clausole che vincolano civilisticamente il passaggio di proprietà al pagamento integrale dell'ultima rata di prezzo

Il diritto all'agevolazione matura comunque alla **consegna** del bene. Qualora il venditore risolva il contratto per mancato pagamento, l'agevolazione si considera revocata

Il Piano 4.0 – precisazioni

Se l'investimento è sul filo di lana ...

La rilevanza temporale assume valenza cruciale per i beni consegnati o spediti a cavallo del periodo agevolato

Per i beni “consegnati”

- rileva generalmente il **giorno di ritiro** presso il magazzino del venditore
- se la consegna avviene con mezzi propri del cedente, rileva il giorno di **ricezione** della merce

Per i beni “spediti”

- in assenza di specifiche clausole contrattuali o in adozione delle clausole franco fabbrica o franco a bordo (Ex Works o Free on Board), vale **il giorno di affidamento del bene al vettore** (cfr. anche art. 1510 cod.civ)
- in adozione di clausole contrattuali che impongono al venditore di condurre la merce a proprio rischio e spese fino alla sede dell'acquirente o alla dogana di importazione (reso al luogo di destinazione, reso sdoganato, reso al terminal) **può rilevare il giorno di arrivo a destinazione del bene**

Costo del bene

- Per regola generale, il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b) TUIR e per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni
 - Il costo comprende, quindi, anche gli **oneri accessori di diretta imputazione**. Rifacendosi, sul punto, alle indicazioni recate dal principio contabile OIC 16 (p.38), rientrano nella base di calcolo del credito anche i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera ed i costi di messa a punto
-
- Si ricorda, altresì, che, con la Circolare n. 4/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con riferimento alle precedenti misure di super e iperammortamento, che il costo dei beni agevolabili va assunto al **lordo** di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione
 - Sul punto v. anche AE, Risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 sui costi accessori rilevanti ai fini della determinazione dell'importo agevolabile.

Il Piano 4.0 – utilizzo del credito di imposta

Utilizzo del credito e compensazione

Utilizzo esclusivo in **compensazione in 3 quote annuali** di pari importo

Utilizzo consentito dall'anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene (novità per investimenti 2021! – dal 16 nov. 2020)

- La fruizione del credito è subordinata al **rispetto della normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** ai lavoratori (DURC richiesto o ottenibile)
- Il credito **non** concorre alla formazione della **base IRES e IRAP**, né ai fini del calcolo del **ROL/prorata**
- **Ok cumulo con altre agevolazioni**, salvo che il cumulo dei benefici superi il costo (nel calcolo del cumulo includere l'effetto derivante dalla irrilevanza fiscale del credito ai fini IRES ed IRAP)

Per tutti i beni

- conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- le **fatture** e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio (Risp. Interpello n. 438/2020)
- indicare in quadro RU della dichiarazione dei redditi

Per beni materiali (All. A) e immateriali (All. B)

- perizia semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti
 - ✓ riconducibilità agli Allegati A e B;
 - ✓ interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- per i beni di costo unitario pari o < 300mila euro, la perizia può essere sostituita da dichiarazione resa dal legale rappresentante
- comunicazione al MiSE (esclusivamente finalità statistiche)

E se cedo il bene?

Recapture dell'agevolazione

Se entro il 31 dicembre del **secondo anno successivo** a quello di investimento il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture estere, **il credito è corrispondentemente ridotto.**

Investimenti sostitutivi

Può essere sostituito il bene originario con un bene nuovo, a patto che abbia **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste **dall'allegato A** e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Il Piano 4.0 – codici tributo

•Risoluzione n. 3/E/2021; Risoluzione n. 68/E/2021

- "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla [legge n. 232/2016](#) - [art. 1, comma 189, legge n. 160/2019](#)"
- "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla [legge n. 232/2016](#) - [art. 1, comma 190, legge n. 160/2019](#)"
- "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla [legge n. 232/2016](#)) - [art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020](#)". Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali
- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla [legge n. 232/2016](#) - [art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020](#)"
- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla [legge n. 232/2016](#) - [art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020](#)"
- Il codice tributo "6932", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla [legge n. 232/2016](#)) - [art. 1, comma 188, legge n. 160/2019](#)", istituito con la citata [risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021](#), è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR



Il Piano 4.0 – le indicazioni di prassi

Circolare n. 4 del 30 marzo 2017 - Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”

Risoluzione n. 62 del 9 agosto 2018
Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017
Risoluzione n. 132 del 24 ottobre 2017
Risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017
Risoluzione n. 74 del 14 settembre 2016
Risp. N. 394/2021
Risp. 451/2021
Risp438/2020
Risp 439/2020
Faq sul sito del MiSE
Mise – avvertenza 29 dicembre 2020


- art. 1, commi da 91 a 94 e 97 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016)
- art. 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017)
- art. 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018)
- art. 1 del decreto legge n. 34 del 2019
- art. 1, commi da 185 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
- art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Circolare n. 9 del 23 luglio 2021 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –Risposte a quesiti




Le novità in tema di R&S

Art. 1, comma 45, LdB 2022



Credito d'imposta R&S&I&D				
	Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2022		
Periodo di validità	2021 - 2022	2023	dal 2023 al 31 dicembre 2031	2024 - 2025
R&S	20% - tetto 4 mln anno/impresa		10% - tetto 5 mln anno/impresa	
Innovazione tecnologica	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa
Innovazione tecnologica green e Industria 4.0	15% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 4 mln anno/impresa		5% - tetto 4 mln anno/impresa
Design	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa

I costi agevolabili



Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale



Spese agevolabili

a) Spese di personale - ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S interne all'impresa, nei limiti del loro impiego.
Premialità **(150%)** per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per realizzare prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini del reddito d'impresa del periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Maggiorazione prevista **(150%)** per contratti di ricerca stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, nonché con start-up innovative;

d) nel caso di contratti di ricerca commissionati ad imprese o soggetti appartenenti al **medesimo gruppo** dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili ai casi di ricerca svolta internamente all'impresa;

Spese agevolabili

e) **Quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso virgola di un'invenzione industriale o biotecnologica una topografia di prodotto a semiconduttori e una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di un milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di tali beni materiali derivanti da operazioni infragruppo;

f) Spese **per servizi di consulenza** e servizi equivalenti, inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra muros* al netto di eventuali maggiorazioni;

g) Spese per **materiali, forniture** altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30% dei costi dei contratti *extra-muros*.

Attività ammissibili




Finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Bene materiale o immateriale o un **servizio** o un **processo** che si **differenzia**, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecnologiche** o delle **prestazioni** o **dell'eco-compatibilità** o **dell'ergonomia** o per **altri elementi rilevanti**

Sono escluse:

- Attività routinarie per migliorare la qualità dei prodotti e in generale quelle volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili sullo stesso mercato;
- Attività per l'adeguamento di un prodotto alle richieste di un cliente nonché quelle per controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti.



Spese agevolabili

- a) Spese di personale relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro impiego. Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.

Spese agevolabili

- d) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a);
- e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**

Credito pari al **15%** della relativa base al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili.

Limite massimo di **2 milioni di euro** (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).

La base di calcolo include le **medesime voci** del credito per innovazione tecnologica

Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, ceramica per concezione di nuovi prodotti e campionari

Spese agevolabili

- a) Spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle svolgimento delle attività di design ammissibili nei limiti del loro impiego. Premialità (+150%) per spese ricercatori under 35, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design ammissibili per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design ammissibili;

Spese agevolabili

- d) Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese indicate a) o alla lettera c);
- e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività ammissibili nel limite massimo pari al 30% delle spese della lettera a) o della lettera c).

Disposizioni comuni

- I crediti si applicano a **tutte le imprese** residenti e alle **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti
- **Restano escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- **Fruizione** del credito subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- **Compensazione** del credito in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese

Disposizioni comuni – DOCUMENTAZIONE

- Apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile
- Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute con aumento del credito per un importo massimo di 5.000 €
- I beneficiari devono redigere conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o sotto progetti in realizzazione
- Comunicazione al MiSE

Disposizioni comuni - **Accertamento**

- L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione e della relazione tecnica ricevuta, nonché di ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina
- Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, è previsto il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
- Se necessarie valutazioni di carattere tecnico per ammissibilità delle attività, l'Agenzia **può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere**

Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la sua **competenza** sugli interpelli contenenti quesiti tecnici sulla riconducibilità di determinati investimenti al beneficio del credito d'imposta R&S, innovazione e design.

Con riferimento alle istanze presentate a decorrere dal 23 dicembre 2020 - ove una istanza di interpello abbia ad oggetto una questione tecnica sulla riconducibilità delle attività o dell'investimento a quelle previste dalla legge, l'Agenzia destinataria dell'interpello comunicherà al contribuente l'inammissibilità dello stesso (se il quesito tecnico è l'unico quesito dell'interpello) ovvero, qualora il quesito posto abbia a oggetto sia quesiti di natura "tecnica" che fiscale, si limiterà a rispondere esclusivamente al quesito "fiscale", ponendo a carico del contribuente l'onere di acquisire il parere del MISE (o altra amministrazione competente in materia) per i quesiti di natura tecnica.

Inoltre, in tema di **accertamento**, l'Agenzia precisa che eventuali errori nell'identificazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione determinano la sussistenza di "crediti inesistenti". Ne consegue l'applicabilità di un più ampio termine per il recupero dei crediti indebitamente compensati (notifica dell'atto entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, nonché le più gravi conseguenze sanzionatorie (dal 100% al 200% del maggior credito utilizzato).

Disposizioni comuni

- Il credito non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale
- Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione del credito
- Credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP
- È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Risoluzione n. 13/E/2021 - Risoluzione n. 68/E/2021

- **"6938"** denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019".
- **"6939"** denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";
- **"6940"** denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".



Decreto MiSE 26 maggio 2020

RICERCA E SVILUPPO

Ricerca fondamentale: lavori sperimentali e teorici per l'acquisizione di nuove competenze in campo scientifico e tecnologico


Ricerca industriale: attività per l'individuazione di possibili utilizzazioni o applicazione delle nuove conoscenze e creazione di un «modello di prova»

Sviluppo sperimentale: lavori, basati su conoscenze esistenti, svolti per acquisire informazioni tecniche per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o per il miglioramento di quelli già esistenti. Il risultato sono i prototipi o gli impianti pilota



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa



DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Attività finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali



Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività di R&S ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico

Attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa (rischio fallimento anche parziale)

È necessario che l'innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo

Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività di INNOVAZIONE ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa

Lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota

Decreto MiSE 26 maggio 2020


Costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Lavori di design e ideazione estetica finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali

Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

DEFINIZIONE DI PROGETTO 4.0

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.




Esempi...

- ✓ Interconnessione dispositivi hardware e delle applicazioni software (es. Mes, Scada)
- ✓ Soluzioni che consentono di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, migliorare i tempi di consegna
- ✓ Integrazione tra il sistema informatico e le fasi del processo produttivo
- ✓ Introduzioni di soluzioni per la pianificazione e la simulazione di processi produttivi
- ✓ Raccolta automatica dei dati di processo per la generazione di KPI aziendali
- ✓ Digitalizzazione di processi (manutenzione predittiva, tracciabilità processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, ecc.)
- ✓ Digitalizzazione delle interazioni tra le imprese della filiera produttiva
- ✓ Soluzioni per la cybersecurity, edge e cloud computing

DEFINIZIONE DI PROGETTO GREEN

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare



Esempi...

- ✓ Progettazione di prodotti sostenibili, che possono essere riutilizzati, riparati o aggiornati o sottoposti a riciclo di elevata qualità per il recupero dei materiali (ecodesign)
- ✓ Realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali
- ✓ Introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato acque)
- ✓ Soluzioni tecnologiche per il recupero di materie prime seconde di alta qualità
- ✓ Introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o *remanufacturing*
- ✓ Soluzioni tecnologiche per il monitoraggio del ciclo di vita del prodotto al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero dei materiali

- ❑ riversamento, **senza sanzioni ed interessi**, del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo disciplinato **dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013** maturato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2014** e sino al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2019**
- ❑ **esclusione della punibilità** per il delitto di cui all'art. 10-*quater* del DLGS 10 marzo 2000, n. 74



CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

- a condizione che i contribuenti abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, **attività di ricerca e sviluppo**;
- nel caso in cui dette attività, in quanto svolte, **non potevano essere** però **qualificate come ricerca e sviluppo** ai fini della determinazione del credito di imposta;
- anche ai contribuenti che hanno commesso **errori** nella quantificazione o nella individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

ESCLUSIONI


- condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, mancanza della documentazione;
- inoltre, la definizione agevolata non può essere attivata per il riversamento di crediti il cui **utilizzo in compensazione** sia già stato **accertato** con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, che siano divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso in cui l'atto di contestazione del credito sia stato già constatato con atto istruttorio, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora definitivo, il riversamento deve obbligatoriamente avvenire per l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o contestazione, senza applicazione di sanzioni e di interessi e senza applicare la rateazione



La procedura di regolarizzazione


MODALITÀ DI DEFINIZIONE

- apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il **30 settembre 2022**
- necessario specificare il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili
- contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il **31 maggio 2022**



VERSAMENTO

- Riversamento dell'importo entro il **16 dicembre 2022**
- RATEIZZAZIONE: **3 RATE di pari importo**, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024 (in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale)
- **NON SI APPLICA LA COMPENSAZIONE**



PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA


- **integrale** versamento di quanto dovuto
- il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione 30% oltre a interessi
- invece, in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del DLGS n. 74/2000 (indebita compensazione)





- **SOPPRESSIONE** Patent Box (già da 22.10.2021)
- Sostituzione con un rafforzamento della deduzione dei costi R&S (**90%**)
- IP rilevanti: software protetto da copyright, brevetti, **marchi** di impresa, disegni e modelli, **know-how**
- Problematiche di carattere transitorio
- **Incumulabilità** credito R&S

DL fisco-lavoro
Art. 6



- Maggiorazione del **110%** dei costi R&S (deduzione extra-contabile)
- Brevetti, software protetto da copyright, disegni e modelli, giuridicamente tutelati
- Recapture fino a 8 anni
- Migliore gestione del regime transitorio
- **Cumulabilità** credito R&S

Legge di Bilancio 2022
Art. 1, co. 10-11

Il «vecchio» Patent box – lineamenti generali

APPROCCIO BACK-END – REDDITIVITÀ DEI BENI INTANGIBILI

AMBITO OGGETTIVO

- *software* protetto da *copyright*
- brevetti industriali
- disegni e modelli
- marchi (fino a giugno 2021)
- Know-how
- due o più dei suddetti beni materiali collegati tra loro da complementarità

UTILIZZO DIRETTO O INDIRETTO

- **Esclusione dal reddito complessivo del 50%** (a regime, dopo un periodo transitorio di aliquote ridotte) di una **quota dei redditi** derivanti dall'utilizzo diretto o dalla concessione in uso degli IP
- **Nexus ratio** (costi rilevanti/costi complessivi)
- Opzione quinquennale (in dichiarazione)
- Ruling (utilizzo diretto) o, dal 2019, autoliquidazione
- Detassazione plusvalenze in caso di reinvestimento

La nuova deduzione maggiorata – lineamenti generali

Art. 6, DL Fiscale, La deduzione rafforzata dei costi di R&S

NUOVO APPROCCIO COST BASED – MAGGIORE SEMPLICITA' APPLICATIVA

AMBITO SOGGETTIVO

- Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa
- Soggetti non residenti con SO in Italia
- Enti non commerciali

AMBITO OGGETTIVO

- *software* protetto da *copyright*
- brevetti industriali
- disegni e modelli.

Tali beni devono essere utilizzati **direttamente** o **indirettamente** dal contribuente nello svolgimento della propria attività d'impresa

➤ ***In cosa consiste l'agevolazione?***

Il contribuente, su base opzionale, può fruire di una maggiorazione del 110% ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei costi di R&S deducibili

➤ ***Da quando?***

A decorrere dal periodo di imposta in cui si ottiene la privativa industriale relativa all'IP (+ recapture)

La nuova deduzione maggiorata – le attività di R&S

Attività di R&S rilevanti?

SPESE FINALIZZATE ALLA **CREAZIONE** E ALLO **SVILUPPO** DI UN BENE
(no **MANTENIMENTO** e **ACCRESCIMENTO**)

➤ Sono il parametro per il calcolo della nuova agevolazione

- **Necessario** sempre un **nesso** tra le **spese** e la creazione (o lo sviluppo) del **bene immateriale**
- **No spese all'interno del gruppo**

Riferimento a disciplina credito R&S:

- ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE
- ATTIVITÀ DI RICERCA APPLICATA: ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Più dubbi su altre attività: es. design, ricerche di mercato, innovazione estetica

Manuale di Frascati?
D.M. 26 maggio 2020?

La nuova deduzione maggiorata – i costi di R&S

Costi di R&S rilevanti?

1. spese per il personale
2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
3. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le c.d. start-up innovative (c.d. ricerca *extra-muros*)
4. spese per competenze tecniche e privative

IMMOBILI?
MATERIALI E
FORNITURE?

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

Gli IP rilevanti

- a) *software* protetto da *copyright*
- b) brevetti industriali
- c) disegni e modelli

ESCLUSI:

- Marchi di impresa
- Know-how



Precedenti chiarimenti di
prassi su Patent box

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- *DM 28 novembre 2017*
- *Circolare 11/E/2016*

a) **Software** protetto da *copyright*

I programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

La prova deve risultare da una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.

La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile.

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- *DM 28 novembre 2017*
- *Circolare 11/E/2016*

b) Brevetti industriali

- a) i brevetti per invenzione; b) i brevetti per modello di utilità; c) i brevetti per nuove varietà vegetali; d) le topografie di prodotti a semiconduttori; e) il certificato complementare per prodotti medicinali; f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.

Per brevetti “in corso di concessione”, si intendono le domande per il rilascio dei predetti titoli depositate presso gli Uffici competenti. La prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- *DM 28 novembre 2017*
- *Circolare 11/E/2016*

c) Disegni e modelli

a) le domande di registrazione di disegni e modelli; b) i disegni e modelli registrati; c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico.

Le domande di registrazione sono depositate presso, ed i titoli di proprietà industriale sono rilasciati dai, competenti Uffici per la proprietà industriale variamente denominati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'Ufficio competente e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Negli altri casi, sub lettere c) e d), la prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva.

La nuova deduzione maggiorata – modalità applicative

- ❑ EXTRA DEDUZIONE (maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi di R&S NELLA MISURA DEL 110%)
- ❑ VALIDA AI FINI II.DD. E IRAP
- ❑ NO LIMITI MASSIMI DI SPESA AGEVOLABILE (i.e. COSTO EXTRA-DEDUCIBILE)
- ❑ Cumulabilità con R&S

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI COSTI: da chiarire i criteri da adottare considerando che in genere i costi di R&S sono in genere capitalizzati (dovrebbero essere considerate rilevanti le spese nell'esercizio in cui sono sostenute – DOPPIO BINARIO)

ESERCIZIO DI OPZIONE

- Opzione di durata quinquennale (5 periodi di imposta) – *per singolo IP?*
- Irrevocabile
- Rinnovabile
- Provvedimento AE per disposizioni attuative

ONERI DOCUMENTALI

- NESSUNA INDICAZIONE AL MOMENTO; FORSE validi i riferimenti contenuti nella circ. n. 5/E/2016, par. 7, e nella circ. MiSE 15 febbraio 2019, n. 38584
- IMPORTANTE però evidenziare che la tenuta di idonea documentazione conforme alle indicazioni contenute in un provvedimento che verrà emanato dall'AdE permetterà di beneficiare della c.d. *penalty protection*. A tal fine, il contribuente che detiene la documentazione in questione ne deve dare **comunicazione** all'AdE nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione

ACCERTAMENTI

In caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997); DISAPPLICAZIONE qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta in conformità al Provvedimento del Direttore dell'AdE

PROFILI TEMPORALI



Art. 6, co. 10-bis:

il beneficio spetta solo a decorrere dal periodo di imposta di **ottenimento** di un titolo di privativa industriale

Ma è previsto un **correttivo**: meccanismo di *recapture*

Si consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di R&S che hanno dato vita all'IP (sostenute in anni precedenti)

IMPORTANTE: Questo meccanismo opera già dal 2021 (per le privative ottenute nel 2021) con riferimento alle spese ottenute fino a 8 anni prima (2013)

Maggiori oneri documentali

La nuova deduzione maggiorata – regime transitorio

RAPPORTI CON PREVIGENTE PATENT BOX

- Il nuovo regime decorre dal 2021 e contestualmente si abroga il PB
- Restano salve le opzioni PB presentate fino al 31.12.2021
- Soggetti che hanno esercitato per PB ma in mancanza di ruling: transito al nuovo regime





Rivalutazione e riallineamento

Com'era

- L'articolo 110 del DL n. 104/2020 (c.d. DL Agosto) ha introdotto **la facoltà di rivalutare ai fini civilistici e anche fiscalmente (dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%)** i beni d'impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento risultanti dal bilancio 2019.
- **La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31.12.19.**
- Ambito soggettivo → soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR che non siano IAS-adopter.
- Ambito oggettivo:
 - beni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili (esclusi i c.d. beni-merce)
 - beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati (no avviamento, costi R&S, costi impianto e ampliamento) – **OIC 7 «Beni imm.li ancora tutelati giuridicamente imputati a CE»**
 - partecipazioni in società controllate e collegate ex art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni finanziarie.
- I maggiori valori, in caso di pagamento dell'imposta sostitutiva, **sono riconosciuti fiscalmente a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita** (i.e. 2021 per i soggetti «solari»).
- Ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, la rivalutazione ha effetto per le cessioni effettuate a partire dall'inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Com'era

- La riserva iscritta a fronte del riconoscimento fiscale del saldo attivo di rivalutazione ha natura di riserva in sospensione di imposta.
- È possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un'imposta sostitutiva del 10%.
- IAS-adopter e OIC-adopter possono ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili dei beni esistenti nel bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2019 con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3% (cd. riallineamento)
- **Ambito oggettivo** → oltre ai beni **suscettibili di rivalutazione**, è possibile **riallineare l'avviamento e le altre attività immateriali iscritte in bilancio anche se prive di tutela giuridica (art. 110 co. 8-bis DL n. 104/2020)**
- Il riallineamento è ammesso anche per singoli beni, ma sempre con riferimento all'intero differenziale tra valore civile e valore fiscale.
- È previsto l'accantonamento di una riserva in sospensione d'imposta per i valori da riallineare (al netto dell'imposta sostitutiva), salvo affrancamento con imposta sostitutiva del 10%.

Com'è

- **Modifica l'articolo 110 del DL n. 104/2020 (c.d. DL Agosto)**

La deduzione del maggior valore dei beni immateriali (marchi e avviamento) imputato ai sensi dell'articolo 110 e per cui è prevista la deduzione (ordinaria) non superiore a 1/18 può avvenire nella **misura massima di 1/50** per periodo d'imposta

IN ALTERNATIVA E' POSSIBILE:

1. **Mantenere ammortamento fiscale in 18 anni versando un'ulteriore imposta sostitutiva con le maggiori aliquote, di cui all'articolo 176, comma 2-ter, TUIR** (quindi, 12%-14%-16%), al netto dell'imposta sostitutiva già versata (3%), in due rate Le modifiche producono effetto **dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale sono eseguiti la rivalutazione e il riallineamento (quindi, il **2021** per i **"solari"**)
2. **revocare la disciplina** per le imprese che, in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, hanno già vincolato nelle proprie riserve di patrimonio netto in regime di sospensione di imposta gli importi da riallineare, chiedendo il rimborso di quanto versato

Com'è

- In caso di estromissione del bene immateriale, la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo, in quote costanti per il periodo rimanente.
- Le modifiche hanno efficacia retroattiva (in deroga all'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente).
- No impatto sulla disciplina sulla rivalutazione per settore alberghiero e termale (art. 6-bis DL 23/2020)

Alcuni profili fiscali aperti:

- *Le nuove disposizioni non chiariscono se l'ulteriore imposta sostitutiva (12%-16%) può essere versata **solo con riferimento ad alcuni dei beni oggetto di rivalutazione/riallineamento.***
- *Non si prevede espressamente se, in caso di revoca, **possa essere chiesta a rimborso anche l'imposta sostitutiva versata per l'affrancamento delle relative riserve in sospensione.***
- *Applicazione dei **limiti di compensazione per il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate in caso di revoca.***



Proposta di modifica



Ulteriore profili contabili

- Disconoscimento delle attività per imposte anticipate (DTA) per mancato superamento del **c.d. *probability test*** in virtù dell'allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento.

Proposta di modifica:

- Trasformazione in crediti d'imposta delle DTA in caso di perdita fiscale IRES o valore della produzione netta negativo IRAP.
- Analogo meccanismo è previsto per le minusvalenze altrimenti deducibili in 1/50 ai sensi dell'art. 110, comma 8-ter, del DL Agosto.



Sospensione ammortamenti

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2021

Com'era

Art. 1, co. 711, LdB 2022

Precedente disciplina applicabile al bilancio 2020 (Articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, cd. DL Agosto)

- I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo** del costo delle **immobilizzazioni materiali e immateriali**. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell'esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno. I soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Nella nota integrativa, si deve dare conto delle ragioni della deroga, dell'iscrizione della riserva e dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Documento interpretativo OIC n. 9 (aprile 2021)

- Deroga all'obbligo di ammortamento può trovare una giustificazione in tutti i casi in cui vi è una **mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni**, anche quando la prassi contabile imporrebbe comunque l'ammortamento del bene.
- Una società può avvalersi della deroga tanto per **la chiusura parziale dello stabilimento** quanto per **l'intento di ridurre o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia**.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2021

Com'è

Art. 1, co. 711, LdB 2022

Sospensione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel 2021

*«In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo **non hanno effettuato il 100 per cento** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».*

1° orientamento interpretativo

Si applica esclusivamente ai soggetti che hanno sospeso integralmente gli ammortamenti

Ambito circoscritto alle sole imprese dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia (es. organizzazione eventi, ristorazione, catering), le quali sono stati interessati da chiusure totali dell'attività economica nel 2020 e nel corso del 2021 hanno continuato a subire un rallentamento della ripresa

2° orientamento interpretativo

Si applica ai soggetti che hanno sospeso gli ammortamenti (a prescindere se totale o parziale)

Diversamente sarebbe in contrasto con le finalità della misura di sostenere le imprese che hanno continuato a soffrire nel 2021 di un consistente calo di livelli produttivi (es. 90% dell'attività a degli impianti) ovvero, nel caso di diversificazione delle attività, una chiusura totale solo per alcuni settori (es. alberghiero)



CONFINDUSTRIA

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2021

Art. 1, co. 711, LdB 2022

Ulteriori profili contabili

La Nota integrativa deve dare conto delle **ragioni della deroga**, nonché dell'**iscrizione** e dell'**importo della** corrispondente **riserva indisponibile**, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell'esercizio

Prolungamento di un anno del periodo di ammortamento **non può essere automatico** ma deriva dalla **concreta valutazione** sulla **sussistenza di una estensione** dell'utilizzazione nel tempo del cespite da parte dell'impresa rispetto al piano di ammortamento originario (**aggiornamento vita utile**).

Profili fiscali

I soggetti che si avvalgono della sospensione civilistica continuano a fruire della deduzione fiscale delle quote di ammortamento alle medesime condizioni e limiti previsti dalla disciplina fiscale a prescindere della imputazione economica.

- **TELEFISCO 2022:** *L' Agenzia delle Entrate conferma che la sospensione civilistica non impatta sulla deduzione extracontabile delle maggiori quote di ammortamento riconosciute ai fini delle **agevolazioni fiscali per investimenti in beni materiali ed immateriali (super ed iper ammortamento)***



Aggregazioni aziendali

Com'era



BONUS AGGREGAZIONE 2019

(art. 11 DL 34/2019, cd. Decreto Crescita)

Riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio o plusvalori dell'azienda conferita

(vs *regime ordinario di affrancamento oneroso ex art. 176, co. 2- ter TUIR*)

BONUS AGGREGAZIONE 2021

(art. 1, comma 233-243 legge n. 178/2020, cd Legge di Bilancio 2021)

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate in periodi precedenti dietro pagamento di una commissione

Com'è



BONUS AGGREGAZIONE 2019 Novità LdB 2022

- *Non è più applicabile alle operazioni straordinarie realizzate nel 2022*

BONUS AGGREGAZIONE 2021– Novità LdB 2022

- *Proroga alle operazioni **deliberate fino al 30 giugno 2022***
- *Nel caso di partecipazione della capogruppo rilevano gli **attivi da bilancio consolidato** per il limite del 2%*
- *Limite massimo delle DTA trasformabili in credito di imposta nel **minore importo tra 500 mln di euro e il 2% della somma delle attività** dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento*
- *Conversione in DTA delle **perdite fiscali complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante***
- *Beneficio esteso alle operazioni di fusione realizzate **entro 2 anni dall'acquisizione***



Riscossione

Articolo 8 del DDL delega fiscale AC n. 3343

1. *Incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, **revisando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione**, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;*
2. *Individuare un **nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione**, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.*



Dal 1° gennaio 2022, la copertura degli oneri di riscossione (aggio ed altri oneri) a carico della fiscalità generale. Sono esclusi i carichi affidati all'AER fino al 31 dicembre 2021



Nessuna fusione. Solo trasferimento AER sotto la direzione e coordinamento dell'AE



IVA, liquidità e altre misure

MISURE DI PROROGA

Art. 5, 2-bis, 12-ter, 12-quater e 14-ter, 12 - DL N. 146/2021
Art.1, co. 12, co. 683 LdB

- Esterometro
- Trasmissione corrispettivi tramite sistemi evoluti di incasso → **Al 1° luglio 2022**
- Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie
- Trasmissione dati al Sistema tessera Sanitaria → **Al 1° gennaio 2023**
- Natura commerciale delle attività istituzionali degli enti no profit → **Al 1° gennaio 2024**

Entrata in vigore di plastic tax e sugar tax → Al 1° gennaio 2023



ALTRE MISURE

Art. 1, LdB 2022



Innalzamento a **2 milioni di euro a regime** dell'importo annuo per le **compensazioni dei crediti fiscali** (co.72)

Si applica il favor rei sulle compensazioni oltre limite effettuate negli anni precedenti (?)

Dal 1° gennaio 2021 sono **non imponibili IVA** le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della Commissione europea e degli organi UE quando serventi all'attività di contenimento dell'emergenza pandemica (Art. 5 co.15-bis e 15-ter DL n. 146/2021)

È possibile emettere note di credito sulle operazioni fatturate con IVA nel 2021.



- Aliquota IVA al 5% per i consumi stimati o effettivi di gas metano per combustione per gli usi civili e industriali dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022 (co. 506)
- Aliquota IVA al 10% (prima 22%) per i tamponi per l'igiene femminile non compostabili (co.13)
- Proroga per il 2022 della percentuale di compensazione al 9,5% per le cessioni di bovini e suini (co. 527).

Altre imposte indirette

- Imposte di registro e ipocatastali fisse pari a 200 euro per i trasferimenti di immobili strumentali nell'ambito di cessione di azienda (co. 237).
- Proroga al 31/12/2022 agevolazione «Prima casa» per under 36 con ISEE non superiore ai 40.000 euro annui (co. 151)
- Proroga per il 2022 dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle certificazioni anagrafiche telematiche (co. 24) e sulle convenzioni per i tirocini (co. 731)
- Abrogazione a partire dal 2022 del cashback (co. 637 – 643)

TRATTAMENTO IVA TRASPORTI INTERNAZIONALI

Art. 5 septies - DL N. 146/2021



Dal 1° gennaio 2022 sono NON IMPONIBILI IVA le prestazioni di trasporto internazionale dei:

- beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea,
- beni in importazione se il corrispettivo del trasporto è incluso nella base imponibile

quando effettuate **ESCLUSIVAMENTE** nei confronti dei seguenti soggetti:

- Esportatore
- Titolare del regime di transito
- Importatore
- Destinatario dei beni
- Prestatore dei servizi di spedizione relativi ai suddetti trasporti internazionali
- Prestatore dei servizi doganali

Modifica necessaria al fine di recepire le indicazioni della Sentenza della Corte di Giustizia C-288/16 del 29 giugno 2017

I comportamenti difformi, tenuti dal 29/06/2017 al 31/12/2021, non sono sanzionabili.



CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO



Art. 1, comma 175 LdB 2022

- La LdB ridetermina il perimetro di applicazione della misura come definito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- Nella regione Molise, per il 2022, si applica l'intensità massima del credito;
- La misura agevolativa, originariamente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata al 31 dicembre 2022 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise,
Basilicata, Sardegna

25% Grandi imprese
35% Medie imprese
45% Piccole imprese

Abruzzo

10% Grandi imprese
20% Medie imprese
30% Piccole imprese



Grazie dell'attenzione.